

Mansioni superiori: il lavoratore deve fornire la prova

Trib. Lamezia Terme, sentenza 25 novembre 2014 (es. A. Tizzano).

ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI – ACCERTAMENTO GIUDIZIALE – CARATTERISTICHE

Con riferimento all'esercizio di mansioni superiore a quanto dedotto in contratto, l'accertamento giudiziale postula un'operazione logica di comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto dal prestatore (Cass. 4508/2003). L'indagine deve riguardare, da un lato, la pienezza dell'assegnazione alle più elevate mansioni, nel senso che la stessa abbia comportato la responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente categoria, dall'altro, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Fatto e diritto

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 11.12.2008, parte ricorrente ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, chiedendo condannarsi le società convenute, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di € 79.176,60 o della diversa somma che risulterà equa e di giustizia in corso di causa nonché al versamento di tutti i contributi assicurativi e previdenziali in riferimento al reale livello retributivo applicabile.

Parte ricorrente ha esposto in fatto:

- che ha lavorato alle dipendenze della società S.r.l. dal 24.02.2003 al 16.01.2007 e alle dipendenze della società .. S.r.l. dal 23.01.2007 al 01.11.2007, entrambe facenti parte del Gruppo Imprenditoriale "... di Lamezia Terme operante nel settore calzaturiero e dell'abbigliamento;
- che ha svolto presso le citate società le medesime mansioni consistenti, in particolare, nel controllo e nella consegna della merce relativa a tutte le attività del Gruppo, nella sottoscrizione delle bolle di accompagnamento e/o delle fatture di consegna da parte di diversi corrieri, nella verifica della merce in uscita e nella compilazione delle relative bolle di consegna, nel monitoraggio delle rimanenze e nella segnalazione delle necessità di riassortimento del deposito, nell'applicazione dei prezzi sui prodotti da inviare alle aziende del Gruppo, nel mantenimento dei rapporti con i corrieri, anche relativamente a qualsiasi problematica o controversia con gli stessi, nel

controllo del fondo cassa di tutti i punti vendita del Gruppo, nella verifica della merce difettata da restituire ai fornitori o di quella depositata in conto vendita, nell'archiviazione di tutti i documenti di trasporto, delle fatture e delle note contabili del Gruppo;

- che ha osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:45 alle ore 13:30 e dalle ore 14:45 alle ore 19:00, e il sabato dalle ore 07:45 alle ore 13:30; tuttavia, quando era necessario, egli si tratteneva oltre tale orario, ad esempio quando qualche corriere giungeva presso la sede aziendale dopo l'orario di chiusura e si doveva provvedere alla verifica della merce scaricata;

- che i dirigenti aziendali hanno sempre fatto ruotare il personale da una società all'altra "spezzettando i vari periodi lavorativi" e facendo in modo che nessuna azienda superasse il numero di 15 dipendenti;

- che egli non ha mai usufruito di permessi, di ferie e del congedo matrimoniale;

- che è stato costretto a sottoscrivere buste paga indicanti un livello retributivo inferiore rispetto alle reali mansioni nonché un orario e un numero di giorni lavorativi ridotto.

Ciò premesso e considerato che le mansioni svolte vanno inquadrare nel II° livello di cui al CCNL di categoria, sulla scorta del reale orario di lavoro osservato, egli accredita le seguenti somme:

- € 30.183,36 a titolo di differenze di retribuzione ordinaria;

- € 1.345,36 a titolo di differenze di tredicesima mensilità;

- € 1.226,99 a titolo di differenze di quattordicesima mensilità;

- € 2.003,92 a titolo di festività;

- € 7.048,00 a titolo di ferie non godute;

- € 429,00 a titolo di permessi;

- € 31.945,86 a titolo di straordinario;

- € 760,56 a titolo di ferie;

- € 60,00 a titolo di differenza una tantum del 07/04;

- € 304,56 a titolo di differenze di retribuzione per il periodo dal 16.01.2007 al 23.01.2007,

per complessivi € 79.176,60.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, le società convenute si sono costituite in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare:

- la nullità del ricorso per genericità ex art. 414 c.p.c.; in particolare, il ricorrente avrebbe dedotto fatti e situazioni eterogenee senza distinguere i due rapporti di lavoro;

- l'insussistenza di un vincolo di solidarietà tra le due società, la cui fonte non è stata chiarita; le due società, peraltro, pur se caratterizzate dalla medesima compagine sociale, svolgono attività diverse, più esattamente la S.r.l. attività commerciale mentre la ... S.r.l. attività di servizio e di supporto all'attività commerciale;

nel merito, l'infondatezza della domanda; il ricorrente ha svolto mansioni di apprendista contabile dal 24.02.2003 al 30.01.2004 e mansioni di contabile a tempo indeterminato dal 01.12.2004 al 01.11.2007; il rapporto di lavoro con la .. S.r.l. è cessato in data 16.01.2007 mentre il rapporto con la ... S.r.l. è cessato in data 31.10.2007, in entrambi i casi per dimissioni volontarie del X; tutti i compiti rilevanti, in particolare quelli che implicavano l'assunzione di responsabilità verso terzi, sono stati svolti, e tuttora sono svolti, esclusivamente e personalmente dai soci, legati tra loro da vincoli familiari; si fa presente, poi, che il

ricorrente era addetto, insieme ad altri tre collaboratori, alla ricezione e/o consegna della merce ma non si è mai occupato del controllo della stessa, controllo che era affidato ai magazzinieri; egli “spuntava” sulla distinta i colli in uscita e talvolta, alternandosi con altri impiegati, compilava le relative bolle; solo in poche occasioni, egli ha curato anche la compilazione del documento di trasporto; inoltre, non ha mai esercitato compiti di controllo del magazzino e delle giacenze, limitandosi talvolta a stampare i dati delle giacenze dagli archivi informatici su files predisposti dai magazzinieri; non ha mai intrattenuto rapporti né con i clienti né con i fornitori né con i corrieri, limitandosi a segnalare ai soci eventualmente vizi o anomalie nelle consegne; solo per un breve periodo di tempo, di circa due mesi, il ricorrente si è spostato con un automezzo di proprietà della società per eseguire, a campione, dei controlli di cassa sulla dotazione giornaliera di banconote e di monete prestabilita e ciò in quanto erano stati segnalati degli ammanchi di cassa; con riferimento all’orario di lavoro, si precisa che il X, come tutti gli altri dipendenti, ha sempre osservato l’orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed il sabato, salvo che nei mesi di luglio ed agosto, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, per un totale di 40 ore settimanali; si contesta, invero, l’orario straordinario essendo l’ingresso nei locali aziendali precluso ed oltretutto impossibile al di fuori dell’orario prima indicato; con riferimento ai permessi ed alle ferie, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il X ne ha sempre usufruito come comprovato dai prospetti paga senza riserve sottoscritti e con riferimento al congedo matrimoniale egli non ne ha mai richiesto la concessione.

Per le mansioni di fatto svolte, caratterizzate da prestazioni di natura esecutiva, prive di responsabilità autonoma, coincidenti con quelle proprie del 4° livello retributivo del CCNL applicabile, livello nel quale il X era stato inquadrato, per gli orari osservati, e per tutto quanto controdedotto, si chiede, in via preliminare, dichiararsi la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, rigettarsi lo stesso per infondatezza.

In sede di memoria di costituzione del nuovo difensore (depositata in data 04.11.2009), è stata eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro azionati ex art. 2948, n. 5, c.c., decorrendo la prescrizione nel caso di specie in corso di rapporto.

La causa, istruita per via documentale e testimoniale e per il tramite di consulenza tecnica, è stata discussa e decisa all’udienza odierna.

Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati.

La controversia verte sull’accertamento del pagamento di competenze retributive, a titolo di differenze di retribuzione ordinaria, di tredicesima e quattordicesima mensilità, a titolo di festività, ferie e permessi non goduti, di lavoro straordinario, di differenza una tantum del 07/04, sul presupposto dell’esercizio di mansioni inquadrabili nel secondo livello, anziché nel quarto, del CCNL Terziario Confcommercio vigente all’epoca dei fatti, e di un diverso orario di lavoro.

Il ricorrente, poi, muovendo dalla premessa di una sostanziale continuità del rapporto di lavoro, alle dipendenze della ... S.r.l. prima, nel periodo dal 24.02.2003 al 16.01.2007, e della ... S.r.l. poi, nel periodo dal 23.01.2007 al 01.11.2007, e dell’identità della compagine sociale, ha chiesto condannarsi entrambe le società in solido.

Vanno, anzitutto, esaminate le preliminari eccezioni sollevate dai resistenti, che hanno assunto nel presente giudizio una difesa unitaria.

1. Con riferimento all'eccezione di nullità del ricorso per genericità, si osserva quanto segue.

La nullità del ricorso per l'omessa esposizione degli elementi di fatto su cui si fonda la domanda postula non la mera omissione formale degli elementi medesimi bensì l'impossibilità di individuarli attraverso un esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi della motivazione (ex plurimis, Cass. 16855/2003 e Cass. ord. 3126/2011).

Nel caso di specie, la domanda per come formulata, con gli allegati conteggi, consente l'individuazione sia del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita e provvedimento giudiziale richiesto), sia delle ragioni della domanda. Risultano, invero, specificati la durata dei rapporti di lavoro, "alle dipendenze della ... s.r.l. dal 24/02/03 al 16/01/07" ed "alle dipendenze della .. s.r.l. dal 23/01/07 all'01/11/07", le mansioni superiori asseritamente svolte (vd. l'analitica descrizione alle pgg. 1 e 2 del ricorso introduttivo), l'indicazione del livello di inquadramento formalmente attribuito, il quarto livello del CCNL Terziario Confcommercio (vd., anche, il Libretto di lavoro in all. 1 al proprio fascicolo) e del secondo preteso e l'esposizione di dettagliati conteggi sulle somme rivendicate; infine, non v'è dubbio che il ricorrente si riferisca al CCNL Terziario Confcommercio all'epoca vigente, peraltro allegato al ricorso sebbene per estratto, e che in ordine allo stesso non vi sia alcuna effettiva contestazione (vd. il CCNL allegato al fasc. Giglio S.r.l.).

L'eccezione di insussistenza del vincolo di solidarietà tra le due società va disattesa.

E' emersa chiaramente, anche dall'istruttoria orale svolta, l'unitarietà del centro di imputazione dei rapporti di lavoro intercorsi con il ricorrente, seppur formalmente riconducibili a società distinte. In disparte la disamina dell'assetto proprietario, che anche i resistenti confermano essere comune, non è seriamente revocabile in dubbio il collegamento economico-funzionale delle società quale si desume:

- dall'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- dall'integrazione tra le attività esercitate dalle imprese del gruppo e dal correlativo interesse comune; infatti, la stessa difesa dei resistenti non può tacere o negare l'esistenza di una complementarietà tra le attività quando afferma che "... la ... srl esercita attività commerciale, mentre la .. srl si occupa di attività di servizio e di supporto all'attività commerciale stessa" (così, a pg. 3 delle memorie difensive);
- dal coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune (...);
- dall'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa veniva svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

2. Ciò detto, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto sollevata dalle parti convenute è soggetta, in quanto eccezione in senso stretto, alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c.; se ne rileva, dunque, la tardività essendo stata dedotta per la prima volta solo con la comparsa di

costituzione del nuovo difensore (depositata in data 04.11.2009), in violazione del disposto normativo.

3. Nel merito, si osserva quanto segue.

Con riferimento all'esercizio di mansioni proprie del secondo livello del CCNL Terziario Confcommercio *ratione temporis* vigente, superiore al quanto dedotto in contratto, parte ricorrente non ne ha fornito prova.

Giova premettere, in proposito, che l'accertamento giudiziale postula un'operazione logica di comparazione tra le mansioni astrattamente previste per la qualifica superiore e quelle svolte in concreto dal prestatore (Cass. 4508/2003). L'indagine dovrà riguardare, da un lato, la pienezza dell'assegnazione alle più elevate mansioni, nel senso che la stessa abbia comportato la responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente categoria, dall'altro, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04).

Ora, risulta per tabulas che il X sia stato assunto dalla S.r.l. come "apprendista contabile d'ordine" in data 24.02.2003 e, che dal 01.12.2004, abbia assunto la qualifica di "contabile d'ordine", qualifica che ha conservato anche durante la vigenza del rapporto con la ... S.r.l. (vd. il Libretto di lavoro in fasc. X).

In base alle declaratorie contrattuali qui rilevanti, al livello di inquadramento nominale, il quarto, appartengono "... i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche" (vd. copia CCNL in fasc. X); tra i profili professionali esemplificati è indicato, per quanto d'interesse, quello di "contabile d'ordine" (n. 1).

Al secondo livello appartengono, invece, "... i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica"; tra i profili che vi rientrano sono menzionati quelli di "contabile con mansioni di concetto" e di "consegnatario responsabile di magazzino" (nn. 4 e 6).

Il discrimen tra i due livelli è evidente e corrisponde alla distinzione, nell'ambito della funzione impiegatizia, tra impiegati di concetto e impiegati d'ordine. In effetti, il quarto livello identifica l'impiegato d'ordine, nel caso di specie il contabile d'ordine, che, pur svolgendo attività intellettuale, è privo di qualsiasi autonomia e opera sotto il controllo continuo dei superiori; le sue mansioni non sono esenti da margini di autonomia, sebbene ristretti alle modalità di esecuzione delle direttive ricevute; il secondo livello identifica l'impiegato di concetto che, pur dovendo attenersi alle direttive dell'imprenditore, gode di un margine di autonomia nell'esplicazione dei propri compiti in modo da interpretare ed attuare le direttive ricevute secondo un indirizzo personale con la conseguenziale assunzione di una precisa responsabilità. Enunciate in questi termini le differenze tra i livelli, gli esiti dell'esperita istruttoria orale non depongono per la riconduzione dell'attività svolta ad un livello diverso e superiore rispetto a quello di appartenenza.

I testimoni, infatti, hanno confermato che il X, così come altri impiegati di pari livello, svolgesse, in aggiunta alle proprie mansioni di contabile, compiti di controllo della merce; si è precisato, tuttavia, trattarsi di un controllo sommario e di tipo formale, avente ad oggetto il numero e l'integrità dei colli e cartoni della merce in arrivo, distinto dal controllo sulla qualità della merce che avveniva ad opera esclusiva dei magazzinieri. Così, il dipendente firmava i documenti accompagnatori della merce ovvero i DDT (vd., in particolare, .. e ..., rispettivamente verbali udienze del 03.11.2010 e del 20.01.2011). In sede di consulenza tecnica di ufficio (ordinanza di nomina depositata il 03.03.2011-G.I. dott.), è stata riscontrata, dopo attenta verifica della documentazione contabile depositata, inerente agli anni dal 2005 al 2007 e consistente in fatture, note di credito e documenti di trasporto, l'esistenza di un numero rilevante di documenti recanti la firma del X così come di altrettanti documenti recanti firme non attribuibili al ricorrente; rispetto a questi, si tratta, come ha precisato il CTU, di sigle talvolta illeggibili (vd. la relazione tecnica integrativa depositata il 15.02.2013).

Più esattamente, è emerso che il ricorrente abbia firmato:

- per la società "... s.r.l." n. 2002 documenti in arrivo e n. 67 documenti emessi;
- per la società "... s.r.l." n. 1 documento in arrivo e nessun documento emesso.

Quanto ai documenti che recano la sottoscrizione di altri dipendenti, nel senso precisato, sono stati rilevati:

- per la società "... s.r.l." n. 907 documenti in arrivo e n. 5791 documenti emessi;
- per la società ".. s.r.l." n. 29 documenti in arrivo e nessun documento emesso.

E' opportuno ricordare, per completezza, che la documentazione esaminata ha rilevanza sia fiscale che civilistica e, su quest'ultimo piano, essa risponde ad esigenze di tutela e garanzia delle parti nonché di corretta gestione amministrativa; in particolare, poi, va ricordato che i documenti di trasporto hanno sostituito le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti con effetto dall'entrata in vigore del D.P.R. 472/1996 (27 settembre 1996), attuativo della L. 549/1995, e possono essere sostituiti da fatture accompagnatorie che oltre ad avere il contenuto proprio della fattura fiscale incorporano il documento di trasporto.

Con riguardo alla firma, in particolare del documento di trasporto, sull'esemplare rilasciato al vettore, è evidente che il destinatario della merce che firma sia persona autorizzata dall'impresa e che la firma equivalga a dichiarazione di ricezione del prodotto, nella quantità indicata, e di sua accettazione; è conforme alle usuali condizioni di vendita nel settore di cui si tratta quanto rappresentato dai testimoni, ossia che al momento della consegna il destinatario o chi lo rappresenta verifichi l'imballaggio esterno e se questo presenti alterazioni la merce sia accettata con diritto di riserva mentre nel caso l'imballaggio appaia integro il destinatario abbia l'obbligo di visionare la merce entro un breve termine. E', dunque, sempre necessario un controllo sull'integrità e qualità della merce imballata ma non vi è alcun riscontro dell'effettuazione di tale controllo da parte del ricorrente.

Pertanto, l'attività in questione, consistente in un controllo sommario e di tipo formale sulla merce, non può considerarsi espressiva di un livello professionale superiore a quello posseduto.

Due dei testi escussi, ... e ..., hanno riferito dell'ulteriore mansione descritta in ricorso, ossia del controllo del fondo cassa.

Il primo teste, dipendente della .. S.r.l. presso un punto vendita di Catanzaro, ha dichiarato: "I miei rapporti col sign. X non erano molto assidui, ci sentivamo per telefono se serviva qualcosa e veniva presso il nostro ed altri punti di vendita a fine stagione per l'inventario della merce. Ed ogni tanto veniva per il controllo del fondo cassa." (verbale udienza del 03.11.2010).

Il secondo teste, ragioniere dipendente del reparto contabilità della .. s.r.l., si è così espresso: "A volte il X, si recava presso alcuni punti vendita con un lettore per verificare a campione se la merce era presente. Questo lettore elettronico reagiva con degli impulsi Alla merce con ivi impresso il codice a barre. Quindi il lettore registrava tali rilevazioni. Il X e gli altri dipendenti che svolgevano questa mansione, mi riportavano il lettore ed io provvedevo a scaricare i dati e a riprodurli su carta per poi accertare la rimanenza merci. Il X andava lì con la macchina della ditta e verificava anche il fondo cassa dei singoli punti vendita. Questa attività era saltuaria e non so se rientrasse nelle mansioni specifiche del X. Tali mansioni venivano svolte anche da altri dipendenti; persino dagli autisti quando andavano a consegnare la merce." (verbale udienza del 17.11.2010).

Alle testimonianze non si può assegnare che un limitato valore probatorio in ragione del carattere sporadico dello svolgimento della mansione e dell'assenza di elementi di valutazione di tipo qualitativo.

Non è emerso, poi, nulla di concreto che possa accreditare la versione fornita in ricorso circa la gestione diretta e la responsabilità dei rapporti con clienti, fornitori e corrieri; i testi di parte resistente .. e .. hanno confermato, invece, che i rapporti con la clientela, con i corrieri e con i fornitori erano gestiti direttamente ed esclusivamente dal titolare o da altro componente della famiglia .. e socio (verbali udienze del 03.11.2010 e del 17.11.2010).

In conclusione, se alcune mansioni espletate dal ricorrente, e principalmente il controllo del fondo cassa, esprimono un grado di autonomia maggiore rispetto alle mansioni tipiche del quarto livello, occorre considerare l'insufficienza degli esiti istruttori nella prospettiva auspicata, anche per carenza di indicazioni sulla pienezza dell'assegnazione alle più elevate mansioni nonché sul carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero; va considerato, altresì, che la documentazione che è stato possibile esaminare riguarda un periodo di tre anni (2005/2007) su un rapporto lavorativo che, alle dipendenze prima dell'una poi dell'altra società, ha avuto una durata complessiva di circa cinque anni.

Con riferimento, infine, all'orario di lavoro, parte ricorrente indica l'orario "dalle ore 7,45 del mattino alle ore 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 19,00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,30" ed assume di essersi trattenuto "anche oltre", quando avrebbe dovuto indicare, in primo luogo, l'orario normale di lavoro e specificare, poi, la quantità di ore eccedenti e la loro collocazione temporale.

Sul compenso per il lavoro straordinario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il

numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (Cass. 3714/2009); si è, ulteriormente, precisato che l'assenza della dimostrazione di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro non può "esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice" (Cass. 1389/2003).

Ciò chiarito, l'istruttoria orale non ha dato conferme in merito al lavoro straordinario.

La deposizione del teste .., favorevole al ricorrente, deve ritenersi scarsamente attendibile per l'analogo contenzioso con la società, iscritto in data 05.03.2009 al n. 556/2009 r.g. e pendente al momento dell'escussione del teste (udienza del 03.11.2010), successivamente definito con sentenza n. 243/2011 in data 06.04.2011.

Il teste .., dipendente presso un diverso punto vendita, non è stato in grado di riferire alcunché sull'orario di lavoro ("Non sono a conoscenza degli orari che osservavano lì in magazzino.").

Gli altri testi che si sono soffermati sull'argomento, testi di parte resistente, .., .. e .. hanno, viceversa, escluso lo straordinario, benché la loro posizione di dipendenti della società faccia sorgere dubbi circa l'autenticità delle dichiarazioni.

Risultati insufficienti ha dato, inoltre, la verifica documentale, più esattamente la verifica dell'orario di firma rilevato dai documenti contabili.

I documenti utili a tal fine sono, infatti, appena quindici nell'arco di due anni (vd. le tabelle redatte dal CTU nei chiarimenti depositati il 24.06.2014) ma essi forniscono una ricostruzione solo parziale dell'orario giornaliero, limitata o all'inizio della giornata o al momento del rientro pomeridiano.

A fronte di tali, sporadiche, manifestazioni e del rilevato contrasto con la registrazione delle presenze – il lavoratore risulta assente per nove giorni su quindici (cfr. le tabelle già citate) – e in mancanza di ulteriori, rigorosi, riscontri, il materiale documentale, di per sé, non può assurgere a prova del numero di ore effettivamente svolto dal X; è rimasto, peraltro, indimostrato l'assunto di un'infedele rappresentazione delle giornate di lavoro e degli orari nei prospetti paga e nel libro delle presenze (cfr. Cass. 8950/1991 sul valore probatorio di tali annotazioni costituenti "quantomeno, indice presuntivo della durata e del contenuto del rapporto di lavoro" e sull'onere per il lavoratore che invochi maggiorazioni retributive di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa).

In conclusione, nessuna delle rivendicazioni economiche appare giustificata dall'esercizio di mansioni superiori e/o dallo straordinario.

Analogamente, nessun elemento di prova sorregge le rivendicazioni per ferie non godute, festività e permessi (cfr., per le ferie, Cass. 26985/09).

Infine, sulla mancata fruizione del congedo matrimoniale, lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato, in parte rettificando quanto sostenuto in ricorso: "... non ho presentato una richiesta scritta in quanto il titolare mi disse che non ce n'era bisogno e mi è stata concessa una settimana di congedo" (verbale udienza del 19.03.2009). E' evidente, allora, che il lavoratore non abbia rispettato le formalità generalmente previste dai contratti collettivi per questa come per le altre ipotesi di astensione dal lavoro (permessi, aspettative, congedi).

Per quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.

Le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 2.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore delle società resistenti in parti eguali, seguono la soccombenza.

Si stima equo, invece, compensare integralmente tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto (cfr. Cass. 28094/2009 secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.”).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta il ricorso;
- per l'effetto, condanna parte ricorrente a pagare, in favore delle società resistenti, in persona dei legali rappresentati pro-tempore, le spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 2.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, in parti eguali;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Lamezia Terme il 25/11/2014

IL GIUDICE

Antonio Tizzano